





**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



## **ORDINE DEL GIORNO**

***collegato alla Pdl 386 "Legge finanziaria per l'anno 2010" e alla Pdl 385 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012"***

OGGETTO: In riferimento ai parametri ISEE e all'introduzione di adeguati correttivi atti a tutelare i nuclei familiari.

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **PREMESSO CHE**

- l'aggravarsi della crisi economica nazionale ed internazionale impone agli organi di Governo in generale ed alle Amministrazioni locali in particolare, l'elaborazione e l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie anche mediante l'introduzione di criteri innovativi per il calcolo dei contributi da richiedere a fronte dei servizi comunali erogati;
- l'art. 31 della Costituzione afferma che: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";
- l'art. 4 dello Statuto della Regione Toscana pone tra le sue finalità prioritarie "la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio";
- la famiglia svolge un ruolo fondamentale in funzione anti-crisi, fungendo da primo ammortizzatore sociale, da primo argine nei confronti degli effetti drammatici prodotti dalla crisi economica e sociale in atto;
- le innumerevoli funzioni che la famiglia svolge nei confronti dei suoi componenti e verso l'esterno ne fanno a pieno titolo un attore delle politiche sociali e, in particolare, un soggetto che genera benessere nella società, in integrazione con lo Stato e il mercato;

### **RICORDATO CHE**

- l'ISEE è l'indice di "situazione economica equivalente", ovvero un indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito,

del patrimonio mobiliare/immobiliare e della numerosità dei familiari a carico;

- l'ISEE dovrebbe misurare la reale capacità economica della famiglia, ma che in realtà tale strumento, istituito con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, integrato e modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata. In particolare, i coefficienti che il decreto legislativo n. 109 del 1998 stabilisce per "misurare" la situazione economica familiare risultano decrescenti rispetto al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare senza tener conto delle differenze di età dei componenti, della loro condizione scolare o dell'eventuale loro disabilità;
- per il principio dell'uguaglianza e dell'equità fiscale, l'ISEE dovrebbe misurare l'effettivo stato economico della famiglia senza penalizzare, come avviene adesso, quelle con il maggior numero di figli. Queste ultime sono, peraltro, soggetti da tutelare, anche al fine di far sì che ad ogni figlio venga riconosciuta la stessa uguaglianza di condizioni sociali e le stesse opportunità.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998 si applicano nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche stabilite, nell'ambito della propria autonomia, dagli stessi enti erogatori;
- l'art. 1, della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede al comma terzo che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della presente legge secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;
- vari Comuni, in altre regioni italiane, hanno preso in considerazione una possibile rivisitazione del sistema di calcolo della capacità contributiva familiare, introducendo dei correttivi in grado di tutelare le famiglie con più componenti, attraverso un peso maggiore attribuito ad ogni componente del nucleo familiare, e determinando così riduzioni di tariffe, legate alla numerosità del nucleo e alle eventuali condizioni di difficoltà;

#### IMPEGNA

#### LA GIUNTA REGIONALE

ad introdurre, negli ambiti in cui è previsto il riferimento ai parametri ISEE per l'erogazione dei servizi, adeguati correttivi che diano l'opportuna tutela ai nuclei familiari, tenendo conto del numero, delle differenze di età e delle loro condizioni;

a sollecitare gli enti locali ad addivenire a tale "correzione" dell'ISEE, mediante un'azione politico-istituzionale atta a diffondere la buona pratica di tale modifica, e verificando la possibilità di prevedere contributi compensativi degli eventuali minori gettiti provocati dalla rimodulazione.

Giuseppe Del Carlo

Massimo

~~Antonio~~